Cosmesi

Daniela Bulgarelli Dipartimento di Sanità Pubblica Azienda USL di Modena

- La normativa vigente in materia di Cosmesi è il Regolamento CE 1223/09
- Il Decreto Legislativo 204/2015 contiene la disciplina sanzionatoria per la violazione del Regolamento UE 1223/09
- Decisione della Commissione Europea del 2013 relativa alle Linee Guida sull'allegato 1 del Regolamento CE 1223/09 concernente la relazione di sicurezza dei prodotti cosmetici

Prima della parte sostanziale concernente i vari articoli, nel 1223/09 vi è una premessa di 71 "considerando" che potrebbero essere definiti considerazioni preliminari e a volte dichiarazioni di intento

Il nuovo Regolamento 1223/2009 intende

Semplificare le procedure amministrative

Snellire la terminologia

Chiarire incertezze interpretative

Diminuire carico amministrativo per industria e Stati membri

Rafforzare il controllo sul mercato al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute

- Precisazione: tutte le sostanze di per se stesse sono soggette ad obbligo di registrazione, quelle definite pericolose sono soggette a classificazione valutazione o autorizzazione in base alle disposizioni del REACH e CLP ma i prodotti cosmetici finiti hanno una normativa specifica di riferimento
 - il Regolamento Cosmetici riguarda solo i prodotti cosmetici e non i medicinali - i dispositivi medici - i biocidi

Alcuni principi:

Deve essere tutelato l'ambiente

Ogni <u>prodotto</u> cosmetico deve essere collegato ad un **responsabile** all'interno della comunità

Deve essere garantita la **rintracciabilità** in tutta la filiera per semplificare la vigilanza

Per garantire la sicurezza i prodotti dovrebbero essere fabbricati nel rispetto delle **BPF**

CPNP notifica centralizzata

- 1 Sostituisce la notifica, prevista dalla L713/86, al Ministero della Sanità e alla Regione da parte dei produttori, confezionatori, importatori, ditta
- 2 Prima di immettere sul mercato dell'Unione il *prodotto cosmetico*, la *persona responsabile* trasmette determinate informazioni in formato elettronico alla Commissione europea (CE) attraverso un portale web, obbligatoriamente dal 11/7/2013
- E' una comunicazione ufficiale effettuata seguendo una *procedura* centralizzata a livello di *Unione europea* per via telematica da parte della persona responsabile prima dell'immissione sul mercato di un prodotto cosmetico (fabbricante, importatore, distributore)

CPNP notifica centralizzata

Il CPNP rende disponibili le informazioni alle Autorità competenti e ai Centri antiveleno allo scopo esclusivo della sorveglianza del mercato e del trattamento medico

Le informazioni contenute nella notifica sono soggette ad aggiornamento e a notifica con eventuale aggiunta di ulteriori elementi decisi dalla commissione (assistita dal comitato permanete per i prodotti cosmetici)

Il settore cosmesi è una delle attività più soggette a **contraffazione**; tra i principi che sono enunciati nel Regolamento si auspica l'applicazione di una legislazione comunitaria orizzontale e delle misure riguardanti i prodotti contraffatti

Il nuovo Regolamento CE Capo 1 Art 2 Definizioni

Prodotto cosmetico: sostanza o miscela applicata sulla superficie del corpo sui denti o sulla mucosa allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli profumarli modificarne l'aspetto proteggerli mantenerli in buono stato e correggere gli odori

Il nuovo Regolamento CE Capo 1 Art 2 Definizioni

Effetto indesiderabile: reazione avversa per la salute derivante dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del cosmetico

Effetto indesiderabile grave: ef ind che induce incapacità funzionale temporanea o permanente, disabilità, ospedalizzazione, anomalie congenite, rischi mortali immediati o decesso

Il nuovo Regolamento CE Capo 1 Art 2 Definizioni

Ritiro: Provvedimento volto ad impedire la messa a disposizione di un prodotto sul mercato

Richiamo: Provvedimento per ottenere la restituzione di un prodotto già disponibile sul mercato

Il nuovo Regolamento CE Capo II Art 3 Sicurezza

I prodotti cosmetici messi a disposizione sul mercato sono **sicuri** per la salute se utilizzati in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili tenendo conto di:

<u>Presentazione</u>

Etichettatura

Istruzioni per l'uso

Altre indicazioni ritenute importanti

Il nuovo Regolamento CE Capo II Art 4 Persona Responsabile

Viene identificata una Persona Responsabile

E' un garante del rispetto degli obblighi del regolamento

Per prodotti fabbricati nella Comunità e non esportati e reimportati nella Comunità la PR è il **fabbricante**

Per i prodotti importati la PR è l'importatore

Il nuovo Regolamento CE Capo II Art 5: Obblighi della PR

Garantisce il **rispetto del Regolamento** CE Adotta **misure correttive** se ritiene che il prodotto immesso sul mercato non sia conforme

Informa le autorità competenti se il prodotto presenta rischi per la salute umana

Il nuovo regolamento Capo II Art 6 Distributore

Controlla completezza dell'etichettatura
Controlla i requisiti linguistici
Controlla il termine di durata minimo
Se non conforme non rende disponibile il prodotto

Se un prodotto già reso disponibile non risulta conforme <u>adotta misure correttive</u>

Informa la PR e le Autorità

Il Nuovo regolamento CE Capo III Art 10

La PR garantisce che:

Siano considerati <u>l'uso verosimile</u> cui è destinato il prodotto e l'esposizione sistemica anticipata ai singoli ingredienti ai fini della Valutazione della Sicurezza

Nella VDS sia utilizzato un approccio basato sulla forza probante per <u>rivedere i dati provenienti da tutte le fonti</u>

La Relazione di Sicurezza sia <u>aggiornata</u> in base ad informazioni disponibili dopo l'immissione sul mercato

Il nuovo Regolamento CE Capo IV Restrizioni

I prodotti cosmetici **NON** possono contenere:

Sostanze vietate (All. II)

Sostanze soggette a restrizioni (All. III) non conformemente alle restrizioni indicate

Coloranti (All. IV) diversi da quelli dell' All 4

Conservanti (All. V) non conformemente alle restrizioni indicate

Filtri UV (All. VI) diversi dall' All. VI

- Comma1 II recipiente e l'imballaggio dei prodotti cosmetici recano le seguenti indicazioni in caratteri indelebili e facilmente leggibili
- a) nome o ragione sociale e indirizzo della persona responsabile. Se sono indicati più indirizzi quello presso il quale la PR tiene ad immediata disposizione la documentazione informativa è messo in evidenza

- b) contenuto nominale al momento del confezionamento (in peso o volume) ad eccezione degli imballaggi con contenuto inferiore a 5mg o 5ml, campioni gratuiti e mono dosi
- c) la data fino alla quale il prodotto cosmetico stoccato in adeguate condizioni, continuerà a svolgere la sua funzione iniziale (data di durata minima)

- La data può essere preceduta dalla dicitura "usare preferibilmente entro"
- La data di durata minima è espressa in giorno/mese/anno
- La <u>durata minima</u> **non è obbligatoria** per prodotti con durata minima <u>superiore ai 30</u> <u>mesi</u>, in questo caso è prevista l'indicazione relativa al periodo in cui il prodotto una volta aperto è sicuro (PAO)

- d) Precauzioni particolari per l'impiego
- e) lotto di fabbricazione
- f) La Funzione del prodotto
- g)L' elenco degli ingredienti. **Non** sono ingredienti le impurezze e le sostanze tecniche secondarie che non compaiono nella composizione del prodotto finito

- I composti odoranti sono indicati come " parfum" o "aroma"
- Gli ingredienti in concentrazioni inferiori all'1% sono elencati in forma sparsa
- Gli ingredienti sotto forma di nanomateriali riportano (nano) seguito dalla denominazione dell'ingrediente

Comma 2 Se non è <u>possibile</u> dal punto di vista pratico indicare <u>nella etichetta</u> le informazioni di cui al comma 1 lettere d e g (precauzioni d'uso e elenco ingredienti) <u>devono</u> essere indicate in una <u>etichetta – fascetta – cartellino</u> fissati sul cosmetico

Comma 3 Qualora, nel caso di sapone perle da bagno o prodotti piccoli non sia possibile far figurare le informazioni del comma 1 lettera <u>g</u> (<u>elenco</u> ingredienti) devono essere apposte su etichetta fascetta – cartellino su un avviso collocato i*n prossimità del contenitore di* esposizione del prodotto

Comma 5: la lingua nella quale vanno indicate le le informazioni di cui al Comma 1 lettere b,c,d,f (contenuto nominale – data di durata minima – precauzioni d'uso – funzione del prodotto) + commi 2 3 4 è determinata dalla normativa dello Stato membro in cui il prodotto viene messo a disposizione dell'utilizzatore finale

Il nuovo Regolamento CE Capo VI Dichiarazioni

Art 20 Comma 1: Nella etichettatura non vanno impiegate diciture denominazioni marchi immagini segni che attribuiscono ai prodotti stessi caratteristiche o funzioni che non possiedono

Comma 2: La Commissione adotta un elenco di criteri comuni per le dichiarazioni che possono essere utilizzate riguardo ai prodotti cosmetici

Etichetta







Il venditore al dettaglio o l'utilizzatore professionale non possono essere considerati Persone Responsabili né essere considerati "colpevoli" se il prodotto non è conforme a meno che non lo abbiano manipolato o lo abbia conservato in modo improprio

L'estetista deve però conoscere i principi che consentono un utilizzo corretto dei cosmetici

L'esercente deve però
Conoscere gli estremi del fornitore
Conservare la documentazione illustrativa
e leggere le indicazioni d'uso e le
precauzioni da osservare
Conservare anche il confezionamento
secondario

Verificare le <u>scadenze</u>

Non travasare il contenuto in diversi contenitori e non mescolare prodotti diversi

Chiudere le confezioni in modo che non si contaminino con polvere capelli peli o altro

Conservare in modo idoneo il prodotto lontano da fonti di calore / umidità o da prodotti diversi pericolosi

Possibilmente <u>utilizzare spatole e non le</u> <u>mani</u> per raccogliere creme o gel

Non aggiungere componenti estranei (ad esempio profumi o oli essenziali)

Chiedere all'utente se è "allergico" o intollerante verso alcuni ingredienti

Conservare il prodotto qualora il cliente informasse di reazioni avverse

Grazie per l'attenzione

Daniela Bulgarelli AUSL Modena